

DECISIONE DELL'AUTORITÀ TUTORIA	NUMERO ED OGGETTO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	DELIBERAZIONE
------------------------------------	---	---------------

al curatore del fallimento del fu Cav. Salvatore Deidda in estinzione del credito vantato da questo e garantito con ipoteca iscritta per la predetta somma sulla casa che il Manca ha acquistato dal sig. Massidda Antonio coll'atto di compravendita 22 maggio 1926 rogito Bocci, sulla liquidazione e con l'intesa che quanto eventualmente potrà residuare della detta somma di lire 22864, 15 dopo estinto il credito del fallimento Deidda e cancellata a cura del Comune la relativa ipoteca, sarà pagato allo stesso Manca, L'orcolo Celestino;

3^a - Di subordinare la stipulazione dell'atto di compravendita alla condizione che all'atto stesso intervenga la signora Gigetta Cambalzu in Del Oro affinchi riceva sul contesto dal Manca il pagamento del saldo del suo credito ipotecario e dichiararsi di consentire ed autorizzare la cancellazione della relativa ipoteca;

4^a - di far fronte alla relativa spesa con fondi che verranno espressamente stanziati in sede di assestamento del Bilancio 1928 all'Art. 272/b. "Gestione dei residui passivi del cessato Comune di Nonserato".

Cagliari, 16 Giugno 1928. VI.

Il Podestà

Il Segretario Generale.

96104

Il Podestà

Veduto il R. D. 26 Aprile 1928 n. 1056 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1928 con cui i Comuni di Nonserato, Cirri, Selargius e Quartucciu sono stati aggregati a quello di Cagliari ed è deferita a P. E. il Prefetto la determinazione delle condizioni di tale aggregazione.

Veduta la propria deliberazione 29 maggio 1928 n. 152 con cui si è stabilito di promuovere la istituzione di un ufficio distaccato di Stato (uno in ciascuna delle quattro frazioni costituite dai Comuni soppressi).

Veduta la propria deliberazione 2 giugno 1928 n. 190 con cui si è stabilito di delegare ai quattro cittadini nelle funzioni anzidette a alcuni delle attribuzioni sopra del Podestà quanto Uffici del Governo.

Venuto conto della comunicazione verbale fatta da P. E. il Prefetto, della intelligente precorso tra lui e la Procura Generale del Pod nel senso che verrà immediatamente autorizzato il provvisorio funzionamento dei predetti uffici staccati di Stato finché, in attesa della regolare istituzione dei medesimi a norma dell'art. 3 del R. D. 15 Novembre 1865 n. 2602, si ritenuta quindi l'opportunità di estendere fin d'ora la delega anche alle funzioni di Uffici di Stato finché non furono compresi nella accennata deliberazione 2 giugno 1928 n. 190.

In modificazione della stessa deliberazione 2 giugno 1928 n. 190.

N. 1492 Gab.
Visto si approva.
Cagliari, 18. 7. 1928.
Il Prefetto: f. D'Oringo.

844. Aggregazione di Comuni.
Delega di funzioni nei nuovi rioni.
Pubbl. il 17-6-1928.

DECISIONE DELL'AUTORITÀ TUTORIA	NUMERO ED OGGETTO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	DELIBERAZIONE
<p>Dir. 2: N° 15031. Visto Lugliano 30-6-1928 a. P. P. S. Cuffetto: P. Ladele</p>	<p>845. Rendiconto spese per assicurazione personale nettezza urbana. Pubbl. 24-6-1928.</p>	<p>Delibera: Ai termini dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1926 n. 237, completato dall'art. 1 del R. D. legge 9 maggio 1926 n. 818, sono delegate le funzioni che competono al podestà quale Ufficiale del Governo, compreso quello di Ufficiale di Stato civile, anche per la celebrazione dei matrimoni.</p> <p>1° nel rione di Ciri al cav. Cesare Deplano; 2° nel rione di Monserato al signor Giuseppe Grignani; 3° nel rione di Selargius al sig. Tullio Esisto; 4° nel rione di Quartucciu al sig. avv. Pasquale Murru.</p> <p>Oglio effetto del presente provvedimento, la circoscrizione di ciascuno dei predetti rioni è determinata dalla circoscrizione dei vecchi comuni di Ciri, Monserato, Selargius e Quartucciu.</p> <p>Visto il rendiconto presentato in data 11 corrente dal Cav. Enrico Dessi, direttore del servizio nettezza urbana a giustificazione del mandato di anticipazione N° 2000 di Lire 1130,55 autorizzato con deliberazione n. 46 del 26-5-1928 ad integrazione dello Lire 1500 anticipati allo scopo di provvedere direttamente all'acquisto di marche per l'assicurazione del personale dipendente contro la disoccupazione involontaria e vecchiaia.</p> <p>Riconosciuto che esso è contabilmente esatto e regolare e si chiude con una rimanenza attiva di L. 580,75.</p> <p>Delibera di approvare detto rendiconto mandando rimborsare al predetto Cav. Enrico Dessi la somma di L. 919,25 ad integrazione del fondo di L. 1500 assegnategli come sopra.</p> <p>Il mandato graverà sull'art. 10 del Bilancio 1928.</p>
<p>Dir. N° 15186. Visto Lugliano 5-7-1928 a. P. P. S. Cuffetto: P. Ladele</p>	<p>846. Pagamento a favore di Pace Antonio. Pubbl. 24-6-1928.</p>	<p>Vista la deliberazione del commissario Prefettizio n. 922 del 22-6-1926 r.e. col n. 37.4 il sette successivo Luglio, con la quale veniva assunto in via provvisoria in qualità di custode del cesso pubblico del mercato l'ex pompier Pace Antonio col compenso di Lire 12 giornaliere oltre alla percentuale del 50% sulla eccedenza tra il salario da lui percepito e le riscossioni effettuate durante l'anno.</p> <p>Vista la liquidazione dell'ufficio di fagioneria dalla quale risulta che durante i 49 giorni di servizio come sopra prestato il Pace ha riscosso e versato Lire 2294,05 in confronto a Lire 1788 di salario pagato durante lo stesso periodo.</p> <p>Delibera il pagamento a favore del medesimo della somma di Lire 253,05 dovutagli in esecuzione della sopracitata deliberazione.</p> <p>La spesa graverà sull'art. 56 del Bilancio 1928. R.P.</p>
<p>Dir. 2: N° 15185. Visto Lugliano 7-7-1928 a. P. P. S. Cuffetto: P. Ladele</p>	<p>847. Revisione pensione ex capo maggiore Loi Francesco. Pubbl. 24-6-1928.</p>	<p>Vista la propria deliberazione n. 199 del 5-2-1926 approvata l'11 successivo Marzo col n. 1677 con la quale veniva liquidato il trattamento di quiescenza a favore del capo maggiore sig. Loi Francesco.</p> <p>Considerato che il medesimo era stato in base al disposto dell'art. 98 bis del vigente Regolamento Generale Organico per i dipendenti del Comune iscritto a cura e spese del Comune stesso alla cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, ed aveva perciò diritto ad una pensione integrativa a carico del Bilancio comunale pari alla differenza fra la pensione che avrebbe liquidata dalla cassa e quella che gli sarebbe</p>